Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 5 maggio 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 12 febbraio 1958

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

GIBERTINI Lorenzo, 1° aviere motorista — Motorista di aerosilurante, partecipava a numerose ricognizioni offensive confermando le sue brillanti doti di ottimo combattente e contribuendo all'abbattimento di tre aerei attaccanti La notte del 25 aprile 1943 portava valido contributo al siluramento di un piroscafo fortemente scortato — Cielo del Mediterraneo centrale e orientale, 29 giugno 1941-2 luglio 1941 - 12 dicembre 1941 13 giugno 1942 24 giugno 1942-26 maggio 1943

MORA Giovambattista, aviere scelto motorista — Motorista di aereo da bombardamento svolgeva intensa attività di volo su vari fronti dando prova, in circostanze di grave rischio, di belle qualità militari e di sereno coraggio — Cielo della Grecia Jugoslavia-Mediterraneo e dell'Africa settentrionale, 1° novembre 1940 23 gennaio 1943

MATTANA Francesco, aviere scelto armiere — A bordo di aereo da bombardamento partecipava a numerose azioni belliche su munita base avversaria, contribuendo col suo comportamento coraggioso e con la sua perizia al buon successo delle azioni stesse — Cielo dell'Africa settentrionale e del Mediterraneo, 11 dicembre 1941 gennaio 1943

MLADENICH Marcello, aviere scelto aiuto motorista — Motorista di apparecchio da trasporto, svolgeva intensa e prolungata attività di rifornimento in condizioni di ambiente avverso e ostile, dando prova di serenità e coraggio — Cielo della Croazia, 4 maggio 1942-11 aprile 1943

MARCHETTI Pietro, aviere scelto motorista — Motorista di velivolo da trasporto, dopo aver efficacemente coadiuvato il suo comandante durante uno degli ultimi pericolosissimi voli di sgombero dalla Tunisia, nel fortunoso atterraggio sotto il temporale sviluppatosi un furioso incendio che distruggeva l'apparecchio contribuiva validamente all'opera di soccorso dei numerosi passeggeri, prodigandosi in condizioni di estremo pericolo — Canale di Sicilia, 7 maggio 1943

VENTURI Giuseppe, aviere scelto marconista — Marconista di apparecchio da bombardamento, partecipava a intensa attività di bombardamento e mitragliamento da bassissima quota ostacolata da forte reazione contraerea che colpiva l apparecchio, dando costante prova di combattività, audacia e noncuranza del pericolo — Cielo della Balcania, 24 dicembre 1941-24 marzo 1943

GALLONI Emilio, aviere scelto aiuto motorista — Motorista di aereo da trasporto partecipava a continue rischiose missioni di guerra duramente contrastate dal nemico Attaccato in volo da soverchianti forze aeree concorreva all'abbattimento di uno dei caccia con l'arma da lui impugnata con coraggio e prontezza — Cielo del Mediterraneo e di Kelibia, 3 marzo-20 aprile 1943

(1670)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1958, n. **442.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione in parrocchia della Curazia della Purificazione di Maria Vergine, in frazione Traffiume del comune di Cannobio (Novara).

N. 442. Decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 25 dicembre 1956, integrato con postilla del 1° ottobre 1957, relativo alla erezione in parrocchia della Curazia della Purificazione di Maria Vergine, in frazione Traffiume del comune di Cannobio (Novara).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1958
Atti del Governo, registro n 112, *foglio n* 60 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1958, n. **443.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Paolo Apostolo, in frazione Pavillo del comune di Tassullo (Trento).

N. 443. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 19 maggio 1957, integrato con dichiarazione del 6 dicembre 1957, relativo alla erezione della parrocchia di San Paolo Apostolo, in frazione Pavillo del comune di Tassullo (Trento).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n.* 63. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1958, n. 444.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Vicaria curata autonoma di San Lorenzo, in frazione omonima del comune di Lettere (Napoli).

N. 444. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Castellammare di Stabia in data 4 aprile 1957, integrato con dichiarazione e prospetto entrambi del 15 luglio 1957, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma di San Lorenzo, in frazione omonima del comune di Lettere (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1958
Atti del Governo, registro n 112, *foglio n* 62 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1958, n 445.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova nella città di Bari.

N. 445. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bari in data 13 giugno 1956, integrato con dichiarazione del 26 novembre 1957, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova nella città di Bari e viene istituito un ufficio coadiutorale nella parrocchia stessa; inoltre viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n* 64 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1958, n 446.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Grazie, in Francavilla Angitola (Catanzaro).

N. 446. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Grazie, in Francavilla Angitola (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1958
Atti del Governo, registro n 112, *foglio n* 66 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1958.

Conferma del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Lucca, con sede in Lucca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Lucca, approvato con decreto Ministeriale del 19 luglio 1954;

Visto il proprio decreto in data 19 maggio 1954, con il quale il sig. Pietro Del Dotto e l'avv. Eugenio Borelli-Baroni vennero nominati, rispettivamente presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Lucca;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto dell'Ente scadranno di carica con l'approvazione del bilancio 1957;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Pietro Del Dotto e l'avv. Eugenio Borelli-Baroni sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Lucca, con sede in Lucca, per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1958

GRONCHI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1958
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n* 207. — FLAMMIA

(2219)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1958.

Sostituzione dei rappresentanti effettivo e supplente del Ministero dei lavori pubblici in seno alla Commissione centrale per le cooperative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 18 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, con i quali è stata istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Commissione centrale per le cooperative;

Visto l'art. 3 della legge 8 maggio 1949, n. 285, con il quale è stata modificata la composizione della predetta Commissione;

Visto il decreto Ministeriale 24 settembre 1955, con il quale il dott. Mario Montarsolo e il dott. Guido Spanò sono stati nominati, rispettivamente, membro effettivo e membro supplente della Commissione stessa, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Vista, altresì, la lettera in data 4 marzo 1958, n. 4424, con la quale il predetto Ministero ha designato il dottor Guido Spanò, già membro supplente, quale proprio rappresentante effettivo in seno alla Commissione centrale per le cooperative, in sostituzione del dott. Mario Montarsolo, destinato ad altro incarico, e il dott. Giovanni Abbati quale proprio rappresentante supplente;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Guido Spanò, già membro supplente, è nominato membro effettivo della Commissione centrale per le cooperative, in sostituzione del dott. Mario Montarsolo, e il dott. Giovanni Abbati è nominato membro supplente della Commissione stessa, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1958

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1958
Registro n. 2 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 51 — BARONE

(2179)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1958.

Sostituzione del rappresentante effettivo del Ministero dell'interno nella Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega il potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;

Visto l'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che istituisce una Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 2 gennaio 1956, che costituisce detta Commissione;

Visto il decreto Ministeriale 27 gennaio 1956, concernente la sostituzione dei rappresentanti del Ministero dell'interno in seno alla Commissione predetta;

Vista la lettera n. 4119/26307 dell'8 marzo 1958, con cui il Ministero dell'interno designa l'ing. Pasquale Pierro quale membro effettivo della Commissione suddetta, in sostituzione dell'ing. Giuseppe Oriani destinato ad altra sede;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione suddetta;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Pasquale Pierro del Ministero dell'interno è nominato, in sostituzione dell'ing. Giuseppe Oriani, membro effettivo della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1958

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1958
Registro n 2 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n* 93. — BARONE

(1987)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1958.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare sita a nord-est della città di Prato.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 4 luglio 1956 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona collinare sita a nord-est della città di Prato;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Prato;

Viste le opposizioni prodotte contro la suddetta proposta di vincolo dai signori Querci, Vestri, Cecchi, Pacetti, fratelli Felici, Gori, ditta Carbonizzo di S. Lucia, Franchi, Cini, Benelli, Società cooperativa industria tessile S. Lucia, fratelli Magnolfi, Ginanni, Rondelli, Rondella, Pini, Vestri Bianca, Pini Donatello, Fiorelli, Lanificio fratelli Breschi, Pecci, Santi, Associazione pratese ingegneri ed architetti, Associazione turistica pratese, Rossi, Borchi, Risaliti, Fossi, Ciabatti, Campolmi, Ciambellotti, Poscioni, Mazzoni, Nesi-Fiani, Cecconi, Fiani, Faldi, Nunziati, Querci Bianca, Pepi, Carradori, Inverni; Cecconi, Conserte, Cavaciocchi, Vergnano, Batisti, Butti, Cafissi, Acconci, Godi, Campani, Lazzerini, Poggi Bancheri, Befani, Morelli, Morelli Ezio, Di Cesare, Guasti, Querci Lorenzo, Cafissi Rindi, Vinattieri, Corsi, Campolmi Augusto;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè data la natura del terreno posto a fondale verso nord-est della città e con le pinete, cipressete e abetaie intervallate da squarci brulli, con le ville e parchi inseritivi, oltre a costituire un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, avente anche valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona collinare sita nel territorio del comune di Prato, così delimitata: dal bivio delle Querce fra la via Mugellese e via principale Vittorio Emanuele si percorre la via Mugellese fino a dove il confine comunale piega ad ovest, seguendo poi questo lungo il suo sviluppo fino alla località Castiglioncello indi si segue la mulattiera dei monti della Calvana per case Castiglioni, poggio Bartoli, poggio Pianerottolo, case del Piano, quota 535, casa Bastone, poi con una perpendicolare alla località Quercerino, poi per Vallupaia, podere Fontanelle, Campo al Prete, indi con una perpendicolare alla ferrovia direttissima Firenze Bologna, indi si traversa il Bisenzio, si arriva al rio Berti quindi a sud della Madonna della Tosse, poi traversando la via provinciale val Bisenzio si prende la poderale che

va alla località Casina (quota 153) poi si va verso nord fino a quota 253, poi a Cascina del Gatto, poi a nord della quota 286 (monte Buriano) poi la Pesciaiola fino al rio Varlungo, si segue questo fino al rio Fontane che si risale fino alla cascina Pianaccio (quota 107) indi si va al rio de' Bagni (quota 180) lo si percorre fino a nord di quota 105 per di lì risalire a quota 168, il Luogo, e di qui alle fornaci di Figline (quota 211) da dove si va alla strada comunale di Cantagallo, da dove si risale per una poderale fino al Pian di Gello fino a quota 207 e poi per 300 metri verso ovest si scende al confine comunale in località i Colli, poi si segue il confine comunale fino alla via Montalese, poi questa fino alla via di Cantagallo, poi questa fino al Coiano, poi la provinciale della val Bisenzio fino all'incrocio con via San Martino, poi questa fino alla ferrovia direttissima attraverso il Bisenzio e lungo la scarpata ferroviaria fino al sottopassaggio della via di Gonfienti e di lì al bivio de La Quercia sulla via Vittorio Emanuele, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

La Soprintendenza ai monumenti di Firenze, curerà che il comune di Prato provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 aprile 1958

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Firenze

Verbale della seduta del 4 luglio 1956

Il giorno 4 luglio 1956, nei locali della Soprintendenza ai monumenti in Palazzo Pitti si è tenuta una riunione della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di vincolo paesistico su un territorio adiacente la città di Prato.

(*Omissis*).

Constatata la presenza del numero legale dei commissari il presidente fa leggere il verbale della precedente riunione che viene approvato dagli intervenuti, e poichè l'arch. Gori non aveva potuto intervenire alla precedente riunione, l'architetto Fagnoni gli spiega a quali conclusioni si sia arrivati nella discussione sulla imposizione del vincolo paesistico sulle colline adiacenti alla città di Prato, e come egli abbia creduto opportuno ridurre l'estensione territoriale del vincolo medesimo e inserire nella motivazione del vincolo medesimo qualche direttiva di massima che instradi, l'attività dei professionisti che dovranno progettare edifici nella zona tutelata. Fa rilevare che tali direttive non costituiscono certo un piano paesistico, che del resto la Commissione non deve nè può studiare, ma una traccia su cui tale piano potrebbe svilupparsi. Legge quindi le direttive di massima di cui all'allegato I e fa alcune osservazioni sul secondo e terzo capoverso proponendo modifiche che pone in discussione.

Chiede la parola il prof. Barbacci, che rispondendo alle osservazioni fatte dal prof. Fagnoni precisa che i piani paesistici, dovrebbero contenere poche schematiche indicazioni e non prefissare distribuzione e allineamenti di fabbricati sul terreno vincolato, in quanto ciò facendo si preordina un tipo di visuale paesistica che certamente sarà meno spontaneo e adattata alle caratteristiche locali che non decidendo caso per caso in base alla ubicazione dei fabbricati progettati dagli interessati.

Il prof. Fagnoni invita i presenti a osservare la carta topografica su cui sono segnati i confini della zona da tutelare, il segretario della Commissione legge la descrizione dei confini che viene controllata dai presenti che accettano la delimitazione.

Prende quindi la parola l'ing. Gatti del comune di Prato che sollecita l'approvazione del vincolo a suo parere indispensabile per la difesa della superstite zona verde circostante la città, e poi il prof. Gori che, pur dichiarandosi soddisfatto, nel constatare che al vincolo proposto viene per la prima volta allegata uno schema di regolamentazione della zona tutelata dichiara che voterà contrario se la delimitazione delle zone previste dalle prescrizioni non venga segnata e precisata sulla carta.

Il prof. Fagnoni obbietta allora che la richiesta dell'architetto Gori si risolverebbe nella stesura di un vero e proprio piano paesistico, che esula dai compiti della Commissione. Rilegge poi le direttive di massima da allegarsi al vincolo secondo le modifiche apportate e approvate dai presenti, al secondo e terzo capoverso quali risultano dall'allegato n. 2 del presente verbale pone ai voti la proposta di vincolo che viene approvato con i voti favorevoli dei signori:

Fagnoni, Barbacci, Vannini, Parenti, Rucellai e Gatti; contrario per l'incompleta determinazione dei modi di operare del vincolo l'arch. Gori Giuseppe.

La zona vincolata è compresa nei limiti di cui allo allegato n. 3 ed il vincolo opera secondo le prescrizioni di massima di cui allo allegato n. 2. Il vincolo è stato posto in base all'art. 1 della legge n. 1497.

La seduta termina alle ore 18,30.

(*Omissis*).

Il Presidente.

Il Segretario.

(1949)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1958.
Importazione di burro nella Zona franca di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI, IL MINISTRO PER LE FINANZE, IL MINISTRO PER IL TESORO, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA, IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE, IL MINISTRO PER LA INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 1° dicembre 1948, n. 1438, concernente l'istituzione della Zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia;

Vista la legge 11 dicembre 1957, n. 1226, concernente modificazioni e proroga della legge 1° dicembre 1948, n. 1438;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 22 marzo 1958;

Ritenuta l'opportunità di modificare le disposizioni del sopraindicato decreto Ministeriale per quanto riguarda le importazioni nella Zona franca di Gorizia;

Decreta:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni del decreto Ministeriale 21 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 71 del 22 marzo 1958, è conferita la facoltà alla dogana di Gorizia di consentire direttamente, su pre-

sentazione di denuncia e di benestare bancario, le importazioni di burro destinato ai consumi alimentari della Zona franca di Gorizia, effettuate a valere sul contingente annuo di tonnellate 600 di burro e grassi alimentari importabili in esenzione dal dazio, ai sensi della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, modificata e prorogata dalla legge 11 dicembre 1957, n. 1226.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 17 aprile 1958

Il Ministro per il commercio con l'estero
CARLI

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e il commercio
GAVA

(2218)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1958.

Modificazioni allo statuto dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 18 marzo 1947, n. 281; col quale è stato costituito l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

Vista la legge 11 luglio 1952, n. 1005, concernente la ratifica, con modificazioni, del suindicato decreto legislativo e l'ampliamento del comprensorio di attività dell'Ente suddetto, con la costituzione, in seno allo stesso, di una speciale Sezione per l'Irpinia;

Visto lo statuto dell'Ente, reso esecutivo con decreto Ministeriale 10 maggio 1947, n. 2786;

Visti i decreti Ministeriali 7 maggio 1948, n. 7900, 16 ottobre 1948, n. 10307 e 13 dicembre 1952, n. 1499, con i quali sono state apportate modifiche all'anzidetto statuto;

Visto il decreto interministeriale 10 settembre 1956, n. 12133, col quale è stata riconosciuta all'Ente l'idoneità ad assumere le funzioni di Consorzio di bonifica montana nel comprensorio dell'Alta Irpinia, ai sensi dell'art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Ente, adottate rispettivamente in data 30 novembre 1956, per adeguare lo statuto vigente alle nuove funzioni assunte dall'Ente stesso col citato decreto interministeriale, e in data 19 dicembre 1957, per meglio coordinare e aggiornare le norme statutarie risultanti dalle precedenti modifiche;

Considerato che le suddette deliberazioni sono state validamente adottate;

Ritenuta la necessità di apportare le seguenti modificazioni nel testo deliberato:

Art. 2-*bis*

il secondo comma viene sostituito con il seguente: « Ricevuti dai Consorzi di bonifica i piani generali e gli altri programmi, l'Ente formula il proprio parere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281 »;

al terzo comma, la dizione « l'Ente cui spetta di assumerle », viene sostituita con: « l'Ente concessionario »;

il quinto comma viene sostituito con il seguente: « l'Ente, ai sensi del soprarichiamato art. 2 del decreto legislativo n. 281, formula altresì le direttive obbligatorie per i Consorzi interessati, limitatamente allo studio e all'esecuzione delle opere irrigue ed all'esercizio dell'irrigazione »;

il settimo comma viene sostituito con il seguente: « l'inosservanza dei piani regolatori e dei programmi approvati come dalle direttive di cui innanzi, ha per effetto la richiesta di sostituzione dell'Ente agli inadempienti, nei modi previsti dall'art. 3, comma *f*), del citato decreto legislativo n. 281 »;

Art. 3

lettera *b*): l'alinea viene integrato con l'aggiunta. « ... e dell'art. 10 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 »;

Art. 7-*bis*

lettera *b*): l'aliena viene sostituito con il seguente: « di deliberare sui contratti od assunzioni di spesa di importo superiore a 15 milioni »;

Art. 10

si aggiunge il seguente ultimo comma: « Gli atti di cui alle lettere *b*) e *c*) vengono trasmessi al Ministero dell'agricoltura e foreste, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del citato decreto legislativo n. 281 »;

Art. 17

lettera *d*): l'alinea viene sostituito con il seguente: « di deliberare sui contratti od assunzioni di spesa di importo fino a 15 milioni »;

viene aggiunto:

Art. 17-*bis*

« Di tutte le deliberazioni dell'Ente, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, viene trasmessa mensilmente copia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste »;

Ritenuto che, con le suddette modificazioni, le variazioni statutarie deliberate dall'Ente possono essere approvate;

Ai sensi dell'art. 60, comma secondo, del decreto reale 13 febbraio 1933, n. 215;

Decreta:

Sono approvate, con le modificazioni di cui in narrativa, le varianti allo statuto dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente il 30 novembre 1956 e il 19 dicembre 1957.

Roma, addì 18 aprile 1958

Il Ministro: COLOMBO

(2173)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1958.
Sostituzione del presidente nella Commissione provinciale per il collocamento di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Cremona;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cremona n. 7902 in data 5 aprile 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del dott. Luigi Tarentini Troiani, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e, come tale, presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il rag. Edvino Miglia;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Edvino Miglia, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cremona è chiamato a far parte, in qualità di presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Cremona, in sostituzione del dott. Luigi Tarentini Troiani, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 aprile 1958

Il Ministro: GUI

(2107)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1958.
Autorizzazione alla Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo, ad emettere obbligazioni fino a trenta volte l'ammontare complessivo del fondo speciale e delle riserve.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1893;

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto unico del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, e delle sue Sezioni speciali, approvato con decreto Ministeriale 19 maggio 1951 e modificato con decreto Ministeriale 28 maggio 1955;

Vista la motivata domanda presentata dalla Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo, è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a trenta volte l'ammontare complessivo del fondo speciale e delle riserve alla data del presente decreto.

L'autorizzazione di cui al comma precedente non si estende ai futuri aumenti del fondo speciale e delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 aprile 1958

Il Ministro: MEDICI

(2220)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1958.
Autorizzazione alla Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, ad emettere obbligazioni fino a trenta volte l'ammontare complessivo del fondo di dotazione e delle riserve.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1894;

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto unico del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, e delle sue Sezioni speciali, approvato con decreto Ministeriale 11 marzo 1948 e modificato con decreti Ministeriali 2 ottobre 1948, 14 giugno 1949, 31 gennaio 1955, 30 giugno 1956 e 12 novembre 1957;

Vista la motivata domanda presentata dalla Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a trenta volte l'ammontare complessivo del fondo di dotazione e delle riserve alla data del presente decreto.

L'autorizzazione di cui al comma precedente non si estende ai futuri aumenti del fondo di dotazione e delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 aprile 1958

Il Ministro: MEDICI

(2221)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1958.

Autorizzazione alla Sezione autonoma di credito fondiario presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, ad emettere obbligazioni fino a trenta volte l'ammontare complessivo del fondo di dotazione e delle riserve.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 988;

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Sezione autonoma di credito fondiario presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, approvato con regio decreto 15 ottobre 1948, e modificato con propri decreti 25 luglio 1949, 26 ottobre 1950, 20 ottobre 1953, 21 dicembre 1955, 21 novembre 1956 e 28 maggio 1957;

Vista la motivata domanda presentata dalla predetta Sezione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Sezione autonoma di credito fondiario presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a trenta volte l'ammontare complessivo del fondo di dotazione e delle riserve, alla data del presente decreto.

L'autorizzazione di che al comma precedente non si estende ai futuri aumenti del fondo di dotazione e delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 aprile 1958

Il Ministro: MEDICI

(2222)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1958.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Teramo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 5 aprile 1945, con il quale venne provveduto, fra l'altro, alla nomina del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Teramo nella persona del dott. Giuseppe D'Alessio;

Considerato l'avvenuto decesso del dott. Giuseppe D'Alessio;

Decreta:

Il prof. rag. Alberto Tommolini è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Teramo, in sostituzione del dottor Giuseppe D'Alessio, deceduto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 aprile 1958

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e commercio
GAVA

(2224)

DECRETO DEL COMMISSARIO GENERALE DEL GOVERNO PER IL TERRITORIO DI TRIESTE 18 aprile 1958.

Protezione temporanea delle invenzioni industriali, dei modelli di utilità, dei modelli e disegni ornamentali e dei marchi d'impresa, relativi ad oggetti che figureranno nella « X Fiera campionaria internazionale di Trieste ».

IL COMMISSARIO GENERALE
DEL GOVERNO ITALIANO
PER IL TERRITORIO DI TRIESTE

Vista la domanda presentata dall'Ente « Fiera di Trieste »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1954 ed in virtù dei poteri conferitigli;

Decreta:

Art. 1.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « X Fiera campionaria internazionale di Trieste » che avrà luogo in Trieste dal 22 giugno al 6 luglio 1958, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Commissariato Generale del Governo, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Trieste, addì 18 aprile 1958

Approvato dalla Commissione legislativa nella seduta del 17 aprile 1958. — CONSALVO - *Primo Presidente della Corte d'Appello*

Il Commissario Generale del Governo: PALAMARA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1958
Atti del Commissario Generale del Governo per il Territorio di Trieste, registro n. 1, foglio n. 299. — BORZELLINO

(2204)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 8 aprile 1958.
Proroga della gestione straordinaria del comune di Minervino Murge.

Relazione illustrativa del decreto prefettizio per la proroga della gestione commissariale del comune di Minervino Murge.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 dicembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1958, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Minervino Murge ed è stato nominato commissario straordinario il vice prefetto ispettore dott. Raffaele Costantino.

All'atto dell'insediamento il commissario straordinario ha trovato in giacenza parecchi importanti problemi locali che da più tempo aspettavano soluzione, quali quello della costruzione di nuovi tronchi della rete idrico-fognale, per un importo complessivo di circa sessanta milioni di lire, della costruzione del nuovo edificio delle scuole elementari, della scuola di avviamento professionale e della scuola media statale e infine dell'istituzione e disciplina del servizio di nettezza urbana.

Nel settore sociale, il commissario, in relazione alle provvidenze predisposte dal Governo a sollievo della disoccupazione, ha curato l'istituzione di numerosi cantieri di lavoro, nonchè, in rapporto al rilevante numero dei disoccupati esistenti nel Comune ed assommanti alla data del 31 gennaio 1958 a 2028 unità, la ricerca di fonti di lavoro, anche in Paesi esteri, avviando in questi ultimi, a tutt'oggi, varie centinaia di unità.

Il commissario, inoltre, ha posto allo studio la situazione del personale, ai fini di una migliore e più razionale utilizzazione dei singoli elementi, provvedendo altresì ad applicare le vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento economico e sviluppo di carriera del personale stesso.

Poichè l'azione intrapresa dal commissario non ha potuto esaurirsi, in rapporto alla mole ed alla importanza dei problemi affrontati, nei tre mesi che scadono in data odierna, con il decreto allegato se ne prorogano i poteri, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Bari, addì 8 aprile 1958

Il prefetto: CAPPELLINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 dicembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1958, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Minervino Murge e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del detto Comune il vice prefetto ispettore dott. Raffaele Costantino;

Ritenuta l'opportunità di prorogare di mesi tre la gestione commissariale per i motivi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto e di cui costituisce parte integrante;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione straordinaria al comune di Minervino Murge è prorogata di mesi tre.

All'attuale commissario straordinario dott. Raffaele Costantino, per il suddetto periodo di tempo, sono confermati i poteri conferitigli col decreto del Presidente della Repubblica in data 10 dicembre 1957.

Bari, addì 8 aprile 1958

Il prefetto: CAPPELLINI

(2246)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 27 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1958, registro n. 9 Interno, foglio n. 332, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Aversa (Caserta) di un mutuo di L. 90.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2225)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « fisiologia umana » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Firenze, è vacante la cattedra di « fisiologia umana » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2235)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno costituente un isolotto nel fiume Nera in comune di Narni (Terni).

Con decreto del 4 marzo 1958, n. 24, emesso dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno costituente un isolotto nel fiume Nera in comune di Narni (Terni), segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 52, partita 57, della superficie di mq. 1960 ed indicata nella planimetria rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Terni il 24 gennaio 1958 in scala 1:1000, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2059)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 100

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 maggio 1958

1 Dollaro USA	624,802
1 Dollaro canadese	644,75
1 Franco svizzero lib.	145,807
1 Corona danese	90,25
1 Corona norvegese	87,272
1 Corona svedese	120,457
1 Fiorino olandese	164,925
1 Franco belga	12,524
100 Franchi francesi	148,145
1 Franco svizzero acc.	142,652
1 Lira sterlina	1746,462
1 Marco germanico	149,06
1 Scellino austriaco	24,059

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Scala Coeli (Cosenza), espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1951, n 1436 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n 2) nei confronti della ditta PALOPOLI Alfredo fu Cesare e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L 5 713 812 (lire cinquemilionisettecentotredicimilaottocentododici), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

La presente liquidazione sostituisce a tutti gli effetti quella precedentemente determinata, in L 2 850 561,10, con decreto Ministeriale 31 agosto 1957, n 3143/1047 (*Gazzetta Ufficiale* n 272 del 5 novembre 1957), che viene revocato

Gli interessi di cui all'art 6 della citata legge n 156, decorrono dal 7 febbraio 1952

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art 4, comma secondo e seguenti, della legge n 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	74	—	Seminativo	I	3.70.40	1.111,20	295	327 804
62	1	—	Id	I	8.94.50	2.683 50	295	791.632
62	2	—	Id	II	3.10.00	682 —	310	211.420
62	3	—	Id	II	2.02 20	444,84	310	137.900
62	4	—	Id	IV	27.21.60	1.496,88	350	523 908
62	5	—	Id	II	24.31 80	5.349,96	310	1.658 488
62	10	—	Incolto produttivo	Unica	2.59.50	22,06	405	8.934
62	29	—	Pascolo cespugliato	II	3.93.50	51,16	400	20.464
62	30	—	Id	II	1.18.20	15,37	400	6 148
62	31	—	Seminativo	IV	43.76.00	2.406,80	350	842.380
62	106	—	Id	III	9.39.70	1.127,64	335	377.759
62	107	—	Id	III	20.07.40	2.408,88	335	806 975
			Totali		150.24.80	17.800,29		5.713.812

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Acri (Cosenza), espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1951, n 1409 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n 1) nei confronti della ditta SALVIDIO Salvatore fu Angelo e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L 3 607 152 (lire tremilioniseicentosettemilacentocinquantadue), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L 1 980 000 già liquidato con decreto Ministeriale 31 agosto 1957, n 3150/1054 (*Gazzetta Ufficiale* n 285 del 19 novembre 1957).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art 6 della citata legge n 156

Le risultanze catastali acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art 4, comma secondo e seguenti, della legge n 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	2	—	Seminativo	III	17.17.30	1.889.03	325	613.935
120	14	—	Id	III	37.31.20	4.104,32	325	1.333.904
121	1	—	Id	IV	1.34.40	80,64	330	26.611
133	8	—	Pascolo cespugliato	II	78.40	15,68	400	6.272
133	20	—	Seminativo	III	2.80.40	308,44	325	100.243
133	33	—	Pascolo	I	1.03.20	25,80	395	10.191
133	34	—	Seminativo	II	1.52.30	319,83	300	95.949
133	35	—	Id	II	1.92.10	403,41	300	121.023
135	2	—	Id	II	19.84.80	4.168,08	300	1.250.424
135	3	—	Fabbricato rurale	—	2.60	—	—	—
135	21	—	Prato irriguo	Unica	48.00	129,60	375	48.600
			Totali		84.24.70	11.444,83		3.607.152

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Mandatoriccio (Cosenza), espropriati in forza del decreto Presidenziale 24 dicembre 1951 n 1449 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n 3) nei confronti della ditta PANIZZA Angela fu Vitantonio e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 5 085 864, (lire cinquemilioniottantacinquemilaottocentosessantaquattro), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L 1 750 000 già liquidato con decreto Ministeriale 19 settembre 1957, n 3144/1048 (*Gazzetta Ufficiale* n 280 del 13 settembre 1957).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art 6 della citata legge n 156

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art 4, comma secondo e seguenti, della legge n 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	6	—	Pascolo cespugliato	II	3.20.30	80,08	395	31.632
14	7	—	Id	II	1.56.90	39,23	395	15.496
14	8	—	Id	I	0.13.70	7,53	370	2.786
14	9	—	Seminativo	III	16.37.30	2.210,35	335	740.467
14	10	—	Pascolo cespugliato	II	0.05.40	1,35	395	533
14	11	—	Seminativo	III	0.25.00	33,75	335	11.306
14	17	—	Id	III	28.47.70	3.844,40	335	1.287.874
16	3	—	Pascolo	II	1.16.20	33,70	390	13.143
16	4	—	Seminativo	IV	0.18.60	12,09	350	4.231
16	5	—	Id.	III	49.38.40	6.666,84	335	2.233.391
16	6	—	Pascolo	II	0.26.20	7,60	390	2.964
16	7	—	Id.	II	0.06.80	1,97	390	768
16	8	—	Id.	II	0.17.80	5,16	390	2.012
16	9	—	Pascolo cespugliato	I	0.40.10	22,05	370	8.158
16	10	—	Seminativo	III	13.06.00	1.763,10	335	590.638
16	11	—	Pascolo cespugliato	I	0.24.00	13,20	370	4.884
16	16	—	Id.	I	3.65.50	201,02	370	74.377
16	17	—	Seminativo	IV	0.08.00	5,20	350	1.820
16	18	—	Pascolo	I	2.29.30	137,58	370	50.905
16	19	—	Pascolo cespugliato	II	0.75.70	18,92	395	7.473
16	20	—	Pascolo	II	0.08.90	2,58	390	1.006
			Totali . .		121.87.80	15.107,70		5.085.864

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3253 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 4) nei confronti della ditta MACRI' Emanuele fu Giuseppe Raffaele e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale riforma fondiaria, è determinata in L. 2.772.053 (lire duemilionisettecentosettantaduemilacinquantatre), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Gli interessi di cui all'art. 6 della citata legge n 156, decorrono dal 1° settembre 1953.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	3	—	Seminativo arborato	I	2.25.00	1.125 —	335	376.875
30	55	—	Seminativo	II	6.64.40	1.528,12	345	527.201
30	15	—	Seminativo arborato	I	0.92.40	462 —	335	154.770
30	16	—	Fabbricato rurale	—	0.01.70	—	—	—
30	34	—	Seminativo arborato	I	0.71.90	359,50	335	120.432
30	40	—	Fabbricato rurale	—	0.03.20	—	—	—
30	43	—	Uliveto	III	1.05.20	683,80	340	232.492

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	44	—	Seminativo	III	2.26.20	282,75	365	103 204
30	21	—	Seminativo arborato	I	0.22.60	113 —	335	37.855
30	26	—	Seminativo	II	0.52.70	121,21	345	41 817
30	52	—	Seminativo	II	0.75.90	174,57	345	60 227
30	53	—	Pascolo	Unica	1.05.60	26,40	445	11 748
30	86	—	Seminativo irriguo arborato	II	0.07.90	37,13	370	13 738
30	87	—	Seminativo	II	0.57.30	131,79	345	45.468
30	124	—	Uliveto	III	0.34.10	221,65	340	75.361
30	176	—	Seminativo	II	0.35.70	82,11	345	28.328
30	129	—	Id	III	0.71.80	89,75	365	32.759
30	141	—	Uliveto	II	0.35.90	323,10	335	108.238
30	142	—	Fabbricato rurale	—	0.00.72	—	—	—
30	143	—	Seminativo arborato	III	3.81.80	687,24	375	257.715
29	79	—	Id	II	1.20.00	396 —	355	140.580
29	81	—	Uliveto	III	0.49.40	321,10	340	109.174
29	180	—	Seminativo	II	3.70.60	852,38	345	294 071
			Totali		28.12.02	8.018,60		2.772.053

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Stignano (Reggio Calabria), espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n 3249 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 13 del 17 gennaio 1953, supplemento ordinario n 4) nei confronti della ditta CORIGLIANO Michele fu Giovanni e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila Sezione speciale riforma fondiaria, è determinata in L 6 872 958, (lire seimilioniottocentosettantaduemilanovecentocinquantotto), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

Gli interessi di cui all'art 6 della citata legge n 156, decorrono dal 1º settembre 1953.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art 4, comma secondo e seguenti, della legge n 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	1	—	Uliveto	III	0.15.00	70,50	335	23.617
6	2	—	Pascolo cespugliato	Unica	0.13.70	3,56	430	1.531
6	3	—	Id	Unica	0.58.50	15,21	430	6.540
6	4	—	Uliveto	IV	0.11.10	28,86	355	10.245
6	5	—	Fabbricato rurale	—	0.06.10	—	—	—
6	58	—	Uliveto	III	0.57.90	272,13	335	91.164
6	59	—	Seminativo	III	3.70.20	536,79	345	185.193
6	60	—	Pascolo	I	2.58.80	124,22	385	47.825
6	88	—	Area fabbricato distrutto	—	0.00.41	—	—	—
6	89	—	Seminativo irriguo arborato	I	0.45.60	307,80	355	109.269
6	85	—	Incolto produttivo	Unica	2.18.40	6,55	455	2.980
6	91	—	Seminativo arborato	III	1.36.50	313,95	350	109 882
6	93	—	Seminativo	III	6.92.90	1.004,71	345	346 625
6	100	—	Id	IV	0.21.20	12,72	360	4.579
6	105	—	Pascolo	II	3.25.60	78,14	435	33.991
6	111	—	Seminativo	IV	0,63.30	37,98	360	13.673
16	8	—	Id	II	38.06.20	11.037,98	325	3.587.343
16	9	—	Incolto produttivo	Unica	0.19.80	0,59	455	268
16	10	—	Seminativo	I	3.88.90	1.711,16	305	521.904
16	11	—	Uliveto	I	3.45.70	3.975,55	320	1.272.176
16	12	—	Pascolo	II	13.85.90	332,62	435	144.690
16	13	—	Seminativo	III	1.42.70	206,91	345	71.384
17	1	—	Id	II	2.00 00	580 —	325	188.500
17	2	—	Id	II	0.09.40	27,26	325	8.859
8	44	p	Id	IV	4.20.00	252 —	360	90.720
			Totali . .		90.13.81	20.937,19		6.872.958

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Monasterace (Reggio Calabria), espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n 3251 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 13 del 17 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 4) nei confronti della ditta DI FRANCIA Ester fu Luigi e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale riforma fondiaria, è determinata in L 26 485 163 (lire ventiseimilioniquattrocentottantacinquemilacentosessantatre), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

Gli interessi di cui all'art 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 1° settembre 1953

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art 4, comma secondo e seguenti, della legge n 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresi, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verra emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	57	—	Seminativo irriguo	II	0.45.80	155,72	375	58.395
8	70	—	Id	II	0.29.10	98,94	375	37.102
8	56	—	Id	III	10.91.80	1.801,47	395	711.581
8	63	—	Pascolo	I	3.63.20	174.34	385	67.121
8	64	—	Seminativo irriguo arborato	II	2.11.30	929,72	370	343.996
8	65	—	Id	II	0.41.90	142,46	375	53.422
8	69	—	Seminativo arborato	II	0.85.80	394,68	320	126.298
8	71	—	Seminativo irriguo	II	1.25.80	427,72	375	160.395
2	1	—	Incolto sterile	—	1.31.40	—	—	—
2	2	—	Seminativo	II	26.21.10	9.435,96	315	2.972.327
2	3	—	Id	I	1.66.00	796,80	305	243.024
2	5	—	Incolto sterile	—	2.90.20	—	—	—
2	8	—	Seminativo arborato	I	4.75.20	3.207,60	315	1.010.394
3	29	—	Fabbricato rurale	—	0.04.30	—	—	—
3	30	—	Incolto produttivo	Unica	1.05.70	5,29	455	2.407
3	58	—	Seminativo	I	29.88.00	14.342,40	305	4.374.432
3	90	—	Pascolo	II	0.08.90	2,22	430	955
3	91	—	Id	II	0.09.20	2,30	430	989
3	92	—	Incolto produttivo	Unica	0.23.50	1,17	455	532
3	95	—	Seminativo	II	10.25.90	3.693,24	315	1.163 371
3	59	—	Id	I	3.05.40	1.465,92	305	447.106
3	61	—	Id	II	9.46.80	3.408,48	315	1.073.671
3	62	—	Incolto produttivo	Unica	7.53.90	37,69	455	17.149
14	19	—	Seminativo	II	0.27.20	97,92	315	30.845
14	20	—	Fabbricato rurale	—	0.03.00	—	—	—
14	21	—	Seminativo arborato	III	1.82.20	473,72	345	163.433
14	22	—	Mandorleto	Unica	0.99.60	278,88	475	132.468
14	23	—	Seminativo	II	2.33.20	839,52	315	264.449
14	44	—	Pascolo	I	0.43.80	21,02	385	8.093
17	4	b	Seminativo arborato	I	9.78.60	6.605,55	315	2.080.748
17	5	—	Id	II	7.68.70	3.536,02	320	1.131.526
17	18	—	Incolto produttivo	Unica	0.23.20	1,16	455	528
17	19	—	Seminativo arborato	I	20.58.40	13.894,20	315	4.376.673
17	26	—	Pascolo cespugliato	Unica	2.72.70	59,99	440	26.396
17	30	—	Incolto sterile	—	2.06.10	—	—	—
17	32	—	Seminativo irriguo	I	4.85.60	2.670,80	360	961.488
17	33	—	Seminativo irriguo arborato	I	1.49.30	1.381,03	330	455.740
17	34	—	Seminativo irriguo	I	11.41.00	6.275,50	360	2.259.180
17	39	b	Incolto sterile	—	0.96.30	—	—	—
17	40	—	Seminativo irriguo	II	0.58.30	198,22	375	74.332
17	22	—	Seminativo arborato	I	3.76.80	2.543,40	315	801.171
17	23	—	Incolto produttivo	Unica	2.33.40	11,67	455	5.310
17	24	—	Fabbricato rurale	—	0.10.90	—	—	—
16	28	b	Seminativo irriguo arborato	II	1.90.00	836,00	370	309.320
16	31	—	Incolto sterile	—	14.17.20	—	—	—
16	33	—	Pascolo arborato	II	2.01.60	131,04	375	49.140
16	9	—	Seminativo irriguo	II	3.23.00	1.098,20	375	411.825
16	10	b	Pascolo arborato	II	3.19.30	207,55	375	77.831
16	34	b	Incolto sterile	—	3.93.90	—	—	—
			Totali		221.43.50	81.685,51		26.485.163

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n 156 per i terreni siti in agro del comune di Stignano (Reggio Calabria), espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n 3250 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 supplemento ordinario n. 4) nei confronti della ditta CORIGLIANO Pietro fu Giovanni e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale riforma fondiaria, è determinata in L. 6.106 873 (lire seimilionicentoseimilaottocentosettantatre), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Gli interessi di cui all'art 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 1° settembre 1953

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	44	p.	Seminativo	IV	1.50.00	90 —	360	32.400
8	65	—	Pascolo	I	0.86.10	41,33	385	15.912
8	74	—	Id	II	1.01.40	24,34	435	10.588
8	75	—	Seminativo	IV	0.54.90	32,94	360	11.858
8	76	—	Uliveto	II	1.04.80	812,20	325	263.965
8	86	—	Seminativo arborato	II	1.89.50	739,05	330	243.886
8	94	—	Seminativo	III	2.01.60	292,32	345	100.850
8	186	—	Id	III	3.13.80	455,01	345	156.978
8	188	—	Pascolo	II	1.53.00	36,72	435	15.973
8	45	—	Seminativo	II	0.06.90	20,01	325	6.503
8	77	—	Id	III	0.07.50	10,87	345	3.750
8	78	—	Uliveto	I	0.15.80	181,70	320	58.144
8	87	—	Seminativo	IV	1.19.90	71,94	360	25.898
8	88	—	Uliveto	I	0.83.40	959,10	320	306.912
8	187	—	Fabbricato rurale	—	0.02.20	—	—	—
8	133	—	Seminativo	III	0.67.90	98,46	345	33.969
8	134	—	Seminativo arborato	II	1.39.40	543,66	330	179.408
8	135	—	Seminativo	III	1.02.00	147,90	345	51.025
8	142	—	Id	III	4.01.90	582,76	345	201.052
8	143	—	Uliveto	II	0.61.20	474,30	325	154.147
8	178	—	Seminativo	IV	1.14.30	68,58	360	24.689
11	6	—	Uliveto	I	0.84.20	968,30	320	309.856
11	7	—	Seminativo	III	6.36.30	922,63	345	318.307
11	8	—	Pascolo	I	8.11.90	389,71	385	150.038
11	10	—	Fabbricato rurale	—	0.15.70	—	—	—
11	11	—	Pascolo	II	16.68.80	400,51	435	174.222
11	12	—	Uliveto	I	0.23.30	267,95	320	85.744
11	16	—	Seminativo	II	28.06.30	8.138,27	325	2.644.938
11	17	—	Pascolo	II	1.29.40	31,06	435	13.511
11	18	—	Uliveto	I	0.99.40	1.143,10	320	365.792
11	19	—	Seminativo arborato	II	0.29.70	95,83	330	31.624
11	20	—	Uliveto	I	0.07.20	82,80	320	26.496
11	21	—	Incolto sterile	—	5.57.20	—	—	—
11	14	—	Seminativo	I	0.65.90	289,96	305	88.438
			Totali		94.12.80	18.413,31		6.106.873

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Stilo (Reggio Calabria), espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952 n 3264 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953, supplemento ordinario n 4) nei confronti della ditta PAPARO Raffaele fu Mario e per esso gli eredi, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila Sezione speciale riforma fondiaria, è determinata in L 1 699 169 (lire unmilioneseicentonovantanovemilacentosessantanove), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

Gli interessi di cui all'art 6 della citata legge n 156, decorrono dal 1° settembre 1953

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	26	—	Agrumento	I	1.33.70	6.283,90	270	1.696.653
34	28	—	Fabbricato rurale	—	0.00.55	—	—	—
34	29	—	Incolto produttivo	Unica	0.70.20	3,51	455	1.597
34	101	—	Id.	Unica	0.40.30	2,02	455	919
			Totali		2.44.75	6.289,43		1.699.169

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune Camini (Reggio Calabria), espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3261 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 4) nei confronti della ditta PAPARO Raffaele fu Mario e per lui i suoi eredi, anche per i terreni attualmente intestati alla Società « FERONIA », con sede in Roma, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 634.848 (lire seicentotrentaquattromilaottocentoquarantotto), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Gli interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 1° settembre 1953.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	53	—	Uliveto	III	0.33.40	153,64	335	51.469
11	56	—	Seminativo arborato irriguo	I	0.47.70	739,35	280	207.018
11	79	—	Seminativo arborato	I	0.50.90	305,40	315	96.201
11	87	—	Uliveto	II	1.17.10	848,97	330	280.160
			Totali		2.49.10	2.047,36		634.848

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Camini (Reggio Calabria), espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3260 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 4) nei confronti della ditta MUSCO Francesco fu Giuseppe e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 15.660.757 (lire quindicimilioniseicentosessantamilasettecentocinquantasette), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 1.635.000 già liquidato con decreto Ministeriale 8 aprile 1957, n. 2768/672 (*Gazzetta Ufficiale* nn. 165 e 177 del 4 e 17 luglio 1957).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	1	—	Seminativo	III	38.44.90	5.382,86	345	1.857.087
13	2	—	Incolto produttivo	Unica	0.66.70	2,67	455	1.215
13	3	—	Seminativo	III	2.87.30	402,22	345	138.766
13	4	—	Id.	II	2.20.30	726,99	320	232.637
13	5	—	Id.	III	12.63.80	1.769,32	345	610.415
13	6	—	Pascolo	Unica	3.46.60	173,30	380	65.854
13	8	—	Seminativo	II	0.60.70	200,31	320	64.099
13	9	—	Incolto produttivo	Unica	1.07.50	4,30	455	1.956
13	10	—	Id.	Unica	0.73.30	2,93	455	1.333
14	8	—	Seminativo	III	56.96.60	7.975,24	345	2.751.458
14	9	—	Pascolo	Unica	0.16.70	8,35	380	3.173
14	10	—	Id.	Unica	0.60.20	30,10	380	11.438
14	11	—	Pascolo cespugliato	I	2.56.30	66,64	430	28.655
14	12	—	Incolto produttivo	Unica	0.72.10	2,88	455	1.310
14	13	—	Id.	Unica	0.65.90	2,64	455	1.201
18	1	—	Pascolo	Unica	1.10.50	55,25	380	20.995
18	2	—	Seminativo	II	23.01.10	7.593,63	320	2.429.962
18	3	—	Id.	III	4.88.00	683,20	345	235.704
18	4	—	Id.	I	30.84.50	14.805,60	305	4.515.708
18	6	—	Id.	II	21.66.80	7.150,44	320	2.288.141
15	3	—	Id.	I	1.00.80	483,84	305	147.571
15	9	—	Seminativo arborato	I	0.15.20	91,20	315	28.728
15	11	—	Seminativo	I	1.10.50	530,40	305	161.772
15	4	—	Pascolo	Unica	1.22.70	61,35	380	23.313
15	12	—	Id.	Unica	2.01.40	100,70	380	38.266
			Totali		211.40.40	48.306,36		15.660.757

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Monasterace (Reggio Calabria), espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3262 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 4) nei confronti della ditta PAPARO Raffaele fu Mario e per lui i suoi eredi, anche per i terreni attualmente intestati alla Società « FERONIA », con sede in Roma, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 330.784 (lire trecentotrentamilasettecentottantaquattro), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Gli interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 1° settembre 1953.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	203	—	Uliveto	II	0.27.10	210,03	325	68.260
4	220	—	Fabbricato rurale	—	0.01.40	—	—	—
4	221	—	Seminativo arborato	II	1.43.40	659,64	320	211.085
4	222	—	Vigneto	I	0.14.20	149,10	345	51.439
			Totali		1.86.10	1.018,77		330.784

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Riace (Reggio Calabria), espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3256 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 4) nei confronti della ditta MUSCO Anna fu Giuseppe e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 5.830.859 (lire cinquemilioniottocentotrentamilaottocentocinquantanove), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 2.165.000 già liquidato con decreto Ministeriale 8 aprile 1957, n. 2765/669 (*Gazzetta Ufficiale* nn. 165 e 177 del 4 e 17 luglio 1957).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	1	—	Seminativo arborato	III	0.35.40	74,34	350	26.019
17	3	—	Seminativo	II	15.23.40	4.874,88	320	1.559.962
17	4	—	Seminativo irriguo arborato	II	0.49.90	249,50	360	89.820
17	5	—	Seminativo	II	24.96.50	7.988,80	320	2.556.416
12	42	—	Id.	I	2.37.30	1.091,58	305	332.932
16	7	—	Pascolo	I	0.37.00	17,76	385	6.838
16	10	—	Seminativo	II	3.67.70	1.176,64	320	376.525
17	9	—	Id	II	4.03.00	1.289,60	320	412.672
19	17	—	Id	II	1.79.30	573,76	320	183.603
17	8	—	Id	I	0.73.00	335,80	305	102.419
17	11	—	Id.	I	1.30.90	602,14	305	183.653
			Totali		55.33.40	18.274,80		5.830.859

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Camini (Reggio Calabria), espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3257 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 4) nei confronti della ditta MUSCO Domenico fu Giuseppe e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 2.993.031 (lire duemilioninovecentonovantatremilatrentuno), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 25.000 già liquidato con decreto Ministeriale 28 marzo 1957, n. 2766/670 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 31 maggio 1957).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	3	—	Seminativo	III	4.48.50	627,90	345	216.625
16	5	—	Pascolo	Unica	29.06.00	1.453 —	380	552.140
16	8	—	Seminativo	III	2.74.20	383,88	345	132.439
16	9	—	Id	III	17.79.80	2.491,72	345	859 643
16	10	—	Uliveto	III	5.95.20	2.737,92	335	917.203
16	11	—	Seminativo	III	0.56.30	78,82	345	27.193
16	15	—	Ficodindieto	Unica	0.89.80	242,46	420	101.833
16	16	—	Seminativo arborato	III	2.53.00	531,30	350	185.955
			Totali		64.02.80	8.547 —		2.993.031

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Stignano (Reggio Calabria), espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n 3263 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 4) nei confronti della ditta PAPARO Raffaele fu Mario e per lui i suoi eredi, anche per i terreni attualmente intestati alla Società « FERONIA », con sede in Roma, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 190.948 (lire centonovantamilanovecentoquarantotto), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

Gli interessi di cui all'art 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 1° settembre 1953

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	275	—	Uliveto	III	0.72.30	339,81	335	113.836
3	276	—	Seminativo arborato	I	0.40.80	244,80	315	77.112
			Totali .		1.13.10	584,61		190.948

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Stilo (Reggio Calabria), espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3258 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 4) nei confronti della ditta MUSCO Domenico fu Giuseppe e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L 7.374 955,20 (lire settemilionitrecentosettantaquattromilanovecentocinquantacinque e cent 20), corrispondenti all'importo già liquidato, allo stesso titolo, in forza del decreto Ministeriale 8 aprile 1957, n. 2769/673 (*Gazzetta Ufficiale* nn 165 e 177 del 4 e 17 luglio 1957).

Sulla base delle predette risultanze non vi è luogo a conguaglio di indennità, nè di interessi

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, ed in considerazione del fatto che non si procede nella specie, ad alcun conguaglio di indennità, nè di interessi, detta determinazione terrà luogo, ad ogni effetto, del provvedimento definitivo, di cui all'art. 5, comma terzo, della citata legge n. 156.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	1	—	Pascolo cespugliato	II	9.33.00	130,62	455	59.432,10
61	3	—	Seminativo arborato (mandorleto)	III	5.23.20	1.203,36	350	421.176 —
61	4	—	Fabbricato rurale	—	0.06.20	—	—	—
61	6	—	Seminativo arborato (mandorleto)	II	1.45.30	639,32	325	207.779 —
61	9	—	Seminativo	II	6.12.10	2.142,35	320	685.552 —
61	8	—	Pascolo	I	12.43.90	597,07	385	229.871,95
62	1	—	Pascolo cespugliato	I	11.90.40	285,70	435	124.279,50
62	2	—	Pascolo	I	17.73.40	851,23	385	327.723,55
62	3	—	Seminativo arborato (mandorleto)	II	1.91.00	840,40	325	273.130 —
62	4	—	Fabbricato rurale	—	0.03.10	—	—	—
62	5	—	Seminativo	II	22.06.50	7.722,75	320	2.471.280 —
63	1	—	Seminativo irriguo	III	8.98.50	1.212,98	395	479.127,10
63	2	—	Pascolo cespugliato	III	4.43.70	35,50	455	16.152,50
63	3	—	Seminativo	II	9.59.60	3.358,60	320	1.074.752 —
63	13	—	Id	I	5.38.40	2.584,32	305	788.217,60
63	9	—	Pascolo cespugliato	I	4.11.50	98,76	435	42.960,60
63	10	—	Seminativo irriguo	III	1.40.50	189,67	395	74.919,65
63	11	—	Pascolo cespugliato	II	0.14.10	1,97	455	896,35
63	5	—	Pascolo	I	0.93.70	44,97	385	17.313,45
63	12	—	Seminativo	III	0.63.80	111,65	340	37.961 —
63	6	—	Pascolo	I	2.29.60	110,21	385	42.430,85
			Totali . . .		126.21.50	22.161,43		7.374.955,20

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Riace (Reggio Calabria), espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3259 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953, supplemento ordinario n 4) nei confronti della ditta MUSCO Domenico fu Giuseppe e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 2 753 266 (lire duemilionisettecentocinquantatremiladuecentosessantasei), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L 125 000 già liquidato con decreto Ministeriale 8 aprile 1957, n 2767/671 (*Gazzetta Ufficiale* nn. 165 e 177 del 4 e 17 luglio 1957

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art 6 della citata legge n. 156

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione

Decorsi venti giorni dalla dat adella presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	18	—	Seminativo arborato	III	0.58.60	123,06	350	43.071
6	24	—	Pascolo	I	7.31.00	350,88	385	135.089
6	25	—	Seminativo	II	15.90.60	5.089,92	320	1.628.774
6	26	—	Seminativo arborato	II	3.45.50	1.382 —	330	456.060
6	27	—	Id.	II	0.68.80	275,20	330	90.816
6	28	—	Incolto produttivo	Unica	0.34.80	1,39	455	632
10	1	—	Seminativo	II	1.24.60	398,72	320	127.590
10	3	—	Seminativo arborato	II	1.63.90	655,60	330	216.348
10	4	—	Seminativo	II	0.53.60	171,52	320	54.886
			Totali . . .		31.71.40	8.448,29		2.753.266

(1508)

MINISTERO DEI TRASPORTI

51ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti e disciolti. — Recipienti in lamiere di acciaio saldate per fusione.

In attesa che sia aggiornato il regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le prescrizioni vigenti in materia di recipienti in lamiere di acciaio saldate per fusione destinate a contenere gas liquefatti o disciolti, per tenere conto dei più recenti progressi della tecnica, e di raccogliere nel contempo in un'unica organica norma le disposizioni via via emanate al riguardo;

Su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi dispongo quanto segue:

I. — GENERALITA'

1\. — I recipienti di capacità singola fino a 1500 litri destinati a contenere gas liquefatti o disciolti sotto pressione, per i quali sia prescritta una pressione di prova non superiore a 60 kg/cm² possono essere costruiti con lamiere di acciaio unite fra loro con saldatura per fusione, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni, a seconda che trattisi di recipienti di capacità non superiore a 80 (ottanta) litri, oppure di recipienti di capacità compresa fra più di 80 (ottanta) e 1500 (millecinquecento) litri.

II. — BIDONI E BOTTIGLIE

1\. — I recipienti di capacità non superiore ad 80 litri, costruiti in lamiere di acciaio di piccolo spessore devono soddisfare a tutte le prescrizioni di cui al decreto Ministeriale 12 settembre 1925 e successive serie di Norme integrative salvo le modifiche ed integrazioni di cui ai seguenti paragrafi da 2 a 15.

2\. — I recipienti di cui al paragrafo 1 vengono denominati « bottiglie » se di capacità inferiore a tre litri, « bidoni » se di capacità compresa fra tre ed ottanta litri.

3\. — I bidoni e le bottiglie debbono essere costruiti mediante il collegamento di due fondi — effettuato senza rientranze che ostacolino la visita interna — ad un corpo cilindrico saldato longitudinalmente, oppure mediante lo stampaggio profondo di dischi di lamiera di acciaio extradolce, stampaggio che consente di eliminare la saldatura longitudinale ed una o due saldature trasversali dei recipienti.

4\. — I recipienti devono avere lunghezza (escluso il cappellotto) non maggiore di 6 volte il diametro.

5\. — L'acciaio impiegato nella costruzione del recipiente deve essere esclusivamente della qualità extradolce, o dolce, o semiduro ricotto.

6\. — Per l'esecuzione della saldatura deve essere impiegata maestranza riconosciuta idonea.

7\. — Lo spessore delle lamiere deve essere tale che sotto la pressione della prova idraulica di cui al seguente paragrafo 8 il cimento massimo unitario non superi i 2/3 del rispettivo limite di snervamento.

8\. — La prova idraulica deve essere effettuata, in occasione dell'approvazione delle bottiglie e dei bidoni, ad una pressione incrementata di 5 kg/cm² sopra quella prescritta dalle disposizioni vigenti (pressione normale).

Nel caso dell'anidride solforosa, la pressione di prova normale, agli effetti delle presenti norme, deve essere considerata di 20 kg/cm², in luogo di quella di 14 kg/cm², prescritta per le altre categorie di recipienti.

9\. — Le saldature devono essere fatte in modo che la loro resistenza alla trazione non sia inferiore a quella prescritta per la lamiera di minore spessore del giunto.

10\. — I recipienti sono esenti dalla verifica degli spessori delle pareti e dei fondi e dall'accertamento delle caratteristiche meccaniche del materiale col quale sono costruiti, nonchè dalla verifica diretta della resistenza delle saldature. In luogo di tali verifiche e accertamenti, un recipiente per ogni lotto di 100 bottiglie o bidoni fabbricati con lamiere aventi le stesse caratteristiche e per la frazione residua, scelto dal collaudatore a suo esclusivo giudizio, dovrà essere sottoposto a prova idraulica spinta fino alla rottura (prova di scoppio). Questa non dovrà avvenire prima che sia raggiunta una pressione effettiva pari a 2,3 volte la pressione della prova idraulica di cui al precedente paragrafo 8, e, in ogni caso, non minore di 50 kg/cm². La rottura dovrà avvenire senza distacco di parti, nè proiezioni di schegge.

La dilatazione del recipiente misurata sul diametro ortogonale a quello della rottura, se questa avviene longitudinalmente, o, negli altri casi su quello massimo, dovrà risultare non minore del 9 (nove) per cento.

La pressione di prova normale, quella incrementata e quella di scoppio sono riportate, per i singoli gas, nel seguente prospetto:

	PRESSIONI DI PROVA		
	normale kg/cm²	incrementata kg/cm²	di scoppio min. kg/cm²
Acido bromidrico anidro	60	65	150
Acido fluoridrico anidro	10	15	50
Acido solfidrico	53	58	134
Ammoniaca liquefatta	33	38	88
Anidride solforosa	20	25	58
Bromuro di metile	10	15	50
Bromuro di vinile	10	15	50
Butadiene	10	15	50
Butano puro	10	15	50
Butano (tecnico)	10	15	50
Butilene	10	15	50
Ciclopropano	25	30	69
Cloro	22	27	63
Cloruro di etile	10	15	50
Cloruro di metile	17	22	51
Cloruro di vinile	11	16	50
Diclorodifluorometano	18	23	53
Dicloromonofluorometano	12	17	50
Diclorotetrafluoroetano	10	15	50
Dimetilammina	10	15	50
Etere metilico	18	23	53
Etere metilvinilico	10	15	50
Etilammina	10	15	50
Gas T (28)	28	33	76
Gas Z (gas d'olio liquefatto)	40	45	104
Isobutano	10	15	50
Isobutilene	10	15	50
Metilammina	13	18	50
Miscela A	10	15	50
Miscela A_0	15	20	50
Miscela A_1	20	25	58
Miscela B	25	30	69
Miscela C	30	35	81
Miscela F 1	12	17	50
Miscela F 2	18	23	53
Miscela F 3	29	34	78
Monoclorodifluorometano	29	34	78
Monoclorotrifluoroetano	10	15	50
Ossicloruro di carbonio (fosgene)	20	25	58
Ossido di etilene	10	15	50
Propano puro	26	31	72
Propano tecnico	30	35	81
Propilene	30	35	81
Tetrossido di azoto	10	15	50
Trimetilammina	10	15	50
Ammoniaca disciolta in acqua:			
da oltre il 35 al 40% in peso di ammoniaca	10	15	50
da oltre il 40 al 50% in peso di ammoniaca	12	17	50
Acetilene disciolto in solvente assorbito da materie porose	60	65	150

In caso di risultato sfavorevole della prova idraulica spinta a rottura è ammessa la ripetizione della prova stessa su due altri recipienti dello stesso lotto. Se si ottiene risultato sfavorevole anche in una sola di queste due ulteriori prove, l'intero lotto deve essere rifiutato e i singoli recipienti resi inservibili

11. — Le punzonature di cui alla 31ª Serie di norme integrative devono essere eseguite esclusivamente su una zona del bocchello, che deve perciò avere le dimensioni sufficienti.

12. — I recipienti debbono essere dotati di una sola apertura, avente diametro interno sufficiente a consentire l'ispezionabilità interna dei recipienti.

Nei bidoni ricavati per stampaggio profondo in uno o due pezzi, inoltre, le visite esterna ed interna dovranno essere iniziate prima rispettivamente della ogivatura e dell'esecuzione della saldatura trasversale - per permettere una più agevole individuazione di eventuali solcature longitudinali, incisioni, ondulazioni sul fondo e sul corpo cilindrico - ed ultimate a recipiente finito.

13 — Per il serraggio della valvola, il bocchello deve essere munito di due facce piane parallele atte a contenere la chiave di contrasto al serraggio

14. — La prova idraulica da effettuare in occasione delle revisioni periodiche deve essere fatta alla pressione di prova normale

15. — Eccezionalmente, su parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, può essere consentita deroga sull'entità o sulle modalità di misurazione della dilatazione percentuale nella prova di scoppio di recipienti di piccola capacità privi di corpo cilindrico od aventi forma tale che ostacoli la libera dilatazione del corpo cilindrico stesso.

III — SERBATOI

1 — I recipienti di capacità superiore ad 80 litri, ma non superiore a 1500 litri, costruiti in lamiere di acciaio saldate per fusione devono soddisfare a tutte le prescrizioni di cui al decreto Ministeriale 12 settembre 1925 e successive Serie di norme integrative, salvo le modifiche ed integrazioni di cui ai seguenti paragrafi da 2 a 14

2 — I recipienti di cui al paragrafo 1 vengono denominati « serbatoi »

3. — I serbatoi debbono essere costruiti collegando due fondi senza rientranze che ostacolino la visita interna ad un corpo cilindrico, inoltre essi debbono essere muniti di cerchi di rotolamento oppure debbono fare parte di casse mobili conformi alle prescrizioni delle ferrovie dello Stato

4 — Le lamiere impiegate nella costruzione dei serbatoi debbono essere di acciaio di qualità saldabile, il metallo d'apporto deve essere di qualità appropriata ai tipi di acciaio da collegare, per l'esecuzione delle saldature deve essere impiegata maestranza riconosciuta idonea

5 — Lo spessore delle lamiere deve essere tale che, sottoponendo il recipiente alla pressione di prova idraulica del valore prescritto per il gas che esso deve contenere, il cimento massimo unitario sia nel corpo cilindrico che nei fondi nón superi i 2/3 del rispettivo carico di snervamento

6 — La pressione della prova idraulica da effettuare in occasione sia dell'approvazione che delle revisioni periodiche è quella normale riportata nel prospetto del seguente paragrafo 13

7 — Le saldature devono essere fatte in modo che la loro resistenza alla trazione non sia inferiore a quella prescritta per la lamiera di minore spessore del giunto

8 — Salvo l'eccezione di cui al seguente paragrafo 9, sono ammesse soltanto saldature del tipo testa a testa con smussi del tipo, a V, ad X od assimilabili, anche quando le due lamiere costituenti il giunto abbiano spessore diverso Le mezzerie delle due lamiere devono risultare coincidenti se il loro spessore è uguale. Se il loro spessore è diverso, le superfici delle lamiere da unire non debbono presentare per ogni faccia dislivello maggiore del 10 % dello spessore nominale della lamiera più spessa, con un massimo di mm 4 Qualora il dislivello superi il predetto valore, la lamiera di maggiore spessore deve essere raccordata con pendenza non superiore ad 1/4

Nelle lamiere di spessore uguale od inferiore ai mm 15 da unirsi con procedimento automatico ad arco sommerso può essere omessa la smussatura dei bordi

Analoga omissione può essere consentita per altri procedimenti automatici che, su parere della competente Commissione, vengano riconosciuti equivalenti

E' prescritta in ogni caso la ripresa a rovescio od al vertice previa scalpellatura.

9. — A parziale deroga di quanto prescritto nel precedente paragrafo 8, può essere consentita la omissione della ripresa a rovescio od al vertice:

A) della sola saldatura trasversale eseguita per ultima, nei recipienti di diametro esterno maggiore di 800 millimetri;

B) di tutte le saldature trasversali, nei recipenti di diametro esterno non maggiore di 800 millimetri.

Tale omissione e subordinata alle condizioni seguenti:

a) che la preparazione del giunto preveda il supporto. Questo deve essere costituito:

nel caso che le due lamiere da collegare abbiano spessore diverso, dal bordo stesso della lamiera più grossa, preparato a forma di dente,

nel caso che le due lamiere da collegare abbiano lo stesso spessore, da un anello di diametro esterno pari al diametro interno del recipiente, collegato con saldatura continua al fondo od al corpo cilindrico in modo che sporga dal rispettivo bordo e che risulti aderente con continuità alle superfici dei lembi da saldare,

b) che la completa penetrazione della saldatura nella lamiera e nel supporto sia assicurata. A tal fine il costruttore, a sua cura e responsabilità, dovrà scegliere il procedimento di saldatura più idoneo, mediante accertamenti su giunti campione per stabilire le preparazioni e le distanze dei bordi più adatte, le forme e le dimensioni dei supporti più appropriate, nonchè tutti gli accorgimenti atti a garantire la perfetta riuscita della saldatura,

c) che le prove di cui al seguente paragrafo 12 siano eseguite tanto sulla giunzione trasversale non ripresa a rovescio, quanto su quella eventuale ripresa a rovescio;

d) che le prove sulle saldature non riprese a rovescio comprendano anche esami a vista e macrografici per accertare la buona penetrazione della saldatura nella lamiera e nel supporto

10. — Le modalità di esecuzione delle saldature trasversali di cui al precedente paragrafo 9 non sono applicabili ai serbatoi destinati a contenere gas del gruppo IV di cui al punto 8 della 49ª Serie di norme integrative, pertanto tali serbatoi debbono avere tutte le saldature riprese a rovescio, previa scalpellatura

In considerazione della difficoltà che presenta l'effettuazione della scalpellatura e della ripresa a rovescio nei recipienti di piccolo diametro, i serbatoi costruiti per trasportare gas del gruppo IV debbono avere diametro esterno maggiore di 800 millimetri ed essere progettati in modo che dette operazioni possano essere eseguite a regola d'arte

11 — Allo scopo di permettere, ove ricorra il caso, la ripresa a rovescio o al vertice anche per le saldature eseguite per ultime e di permettere altresì, in qualunque momento, la ispezione della superficie interna del recipiente e del rovescio di tutte le saldature, su ogni recipiente deve essere praticato, in adatta posizione, un portello di dimensioni adeguate Tale portello deve essere provvisto di un dispositivo che ne permetta la chiusura stagna e che ne consenta la riapertura ad ognuna delle successive revisioni dei recipienti

Il portello può essere omesso nei serbatoi aventi diametro esterno non maggiore di 800 millimetri, a condizione che le aperture per l'applicazione degli accessori di corredo ne consentano la visita interna

12 — In un recipiente per ogni gruppo di 100 recipienti fabbricati con lamiere aventi le stesse caratteristiche e per la frazione residua, scelto dal collaudatore a suo esclusivo giudizio, deve essere fatta una verifica diretta della resistenza delle saldature A tale uopo, ad una delle estremità di ciascuno dei recipienti scelti, il collaudatore, farà tagliare un anello che comprenda la saldatura di uno dei fondi al corpo cilindrico e parte dell'eventuale saldatura longitudinale

Da detta striscia saranno ricavate, ortogonalmente ai rispettivi cordoni di saldatura le seguenti provette:

per la saldatura longitudinale

n 1 provetta per prova di trazione,

n 1 provetta per prova di piegamento;

n. 2 provette per prove di resilienza,

per la saldatura trasversale

n. 1 provetta per prova di trazione;

n 2 provette per prove di resilienza

Le provette per la verifica della saldatura longitudinale devono essere confenzionate nel modo e dare i risultati qui sotto indicati

La provetta per la prova di trazione dovrà conservare integro il cordone di saldatura nella sua zona centrale; dovrà avere sezione possibilmente quadrata; la larghezza del tratto utile non dovrà però essere inferiore a 1/3 dello spessore della lamiera, mentre la sua lunghezza dovrà essere uguale a 5 volte lo spessore. E' consentito il raddrizzamento delle due estremità. Sottoposta la provetta a trazione, il limite di snervamento, riferito alle dimensioni della lamiera, dovrà risultare non inferiore a 3/2 del cimento massimo unitario del recipiente nella zona e nel senso in cui la provetta è stata ricavata, calcolando detto cimento in base alla pressione di prova normale. Inoltre la rottura dovrà avvenire nettamente fuori della saldatura.

La provetta per la prova di piegamento dovrà essere completamente spianata in modo da eliminare su entrambe le facce il risalto del cordone di saldatura; dovrà avere larghezza almeno uguale a due volte lo spessore stesso; i bordi della sua faccia convessa dovranno essere arrotondati con raggio non maggiore di 1/3 dello spessore. La provetta dovrà potersi piegare ad U, sottoponendo a tensione la sua faccia convessa, senza lesioni fino a raggiungere una luce libera interna non maggiore di 3 volte lo spessore della lamiera.

Le due provette per la prova di resilienza dovranno essere del tipo Mesnager, essere ricavate nella zona mediana dello spessore ed avere l'intaglio normale alla superficie della lamiera. In una provetta detto intaglio dovrà risultare lungo la bisettrice della V o della X e nell'altra al confine tra il cordone di saldatura e il metallo base.

Sottoposte le provette alla prova di resilienza, questa dovrà risultare in entrambe non inferiore al valore minimo occorrente per metallo base.

Le provette per la verifica della saldatura trasversale devono essere confezionate nel modo e dare i risultati qui sotto indicati.

La provetta per la prova di trazione dovrà contenere nella sua parte centrale la zona apportata e nel tratto utile dovrà avere forma cilindrica di diametro pressochè uguale al più piccolo degli spessori delle lamiere costituenti il giunto e lunghezza non minore di 100 mm.

Sottoposta la provetta a trazione, il limite di snervamento dovrà risultare non inferiore a 3/2 del cimento massimo unitario del recipiente nella zona e nel senso in cui la provetta è stata ricavata, calcolando detto cimento in base alla pressione di prova normale. Inoltre la rottura dovrà avvenire nettamente fuori della saldatura.

Le due provette per la prova di resilienza dovranno essere del tipo Mesnager, essere ricavate nella zona mediana del giunto ed avere l'intaglio nella stessa posizione indicata per l'analoga prova sulla saldatura longitudinale. Sottoposte le provette alla prova di resilienza, questa dovrà risultare in entrambe non inferiore al valore minimo occorrente per la lamiera di minimo spessore.

In caso di risultato sfavorevole di una qualunque delle prove meccaniche di cui sopra è ammessa la ripetizione sullo stesso recipiente, o su un altro recipiente dello stesso lotto, di tutta la serie di prove meccaniche relative alla specie di giunto saldato per la quale si è avuto il suddetto risultato sfavorevole.

Se in questa seconda serie si ottiene risultato sfavorevole anche in una sola delle prove di cui trattasi, l'intero lotto deve essere rifiutato e i singoli recipienti resi inservibili per l'uso cui erano destinati.

Giusta quanto prescritto nei punti *c*, *d* del paragrafo 9, se alcune saldature trasversali sono riprese a rovescio ed altre eseguite da una sola parte con supporto, le prove di cui ai precedenti comma settimo, ottavo, nono e decimo del presente paragrafo debbono essere effettuate su ambedue i tipi di giunto; inoltre sulle saldature fatte con le modalità di cui allo stesso paragrafo 9 debbono essere effettuati anche esami a vista e macrografici per accertare la buona penetrazione della saldatura nella lamiera e nel supporto.

13. — Un secondo recipiente, scelto dal collaudatore a suo esclusivo giudizio da ciascuno dei lotti formati come al primo comma del paragrafo precedente, deve essere sottoposto a prova idraulica spinta fino alla rottura (prova di scoppio).

Questa non deve avvenire prima che sia raggiunta una pressione effettiva pari a 2,3 volte la pressione di prova normale e, in ogni caso, non minore di 50 kg/cm². La rottura deve avvenire senza distacco di parti, nè proiezioni di schegge.

La pressione di prova normale e quella di scoppio sono riportate, per i singoli gas, nel seguente prospetto:

	Pressione di prova kg/cm²	Pressione di scoppio minima kg/cm²
Acido bromidrico anidrico	60	138
Acido fluoridrico anidro	10	50
Acido solfidrico	53	122
Ammoniaca liquefatta	33	76
Anidride solforosa	20	46
Bromuro di metile	10	50
Bromuro di vinile	10	50
Butadiene	10	50
Butano puro	10	50
Butano (tecnico)	10	50
Butilene	10	50
Ciclopropano	25	58
Cloro	22	51
Cloruro di etile	10	50
Cloruro di metile	17	50
Cloruro di vinile	11	50
Diclorodifluorometano	18	50
Dicloromonofluorometano	12	50
Diclorotetrafluoroetano	10	50
Dimetilammina	10	50
Etere metilico	18	50
Etere metilvinilico	10	50
Etilammina	10	50
Gas T (28)	28	65
Gaz Z (gas d'olio liquefatto)	40	92
Isobutano	10	50
Isobutilene	10	50
Metilammina	13	50
Miscela A	10	50
Miscela A_0	15	50
Miscele A_1	20	50
Miscela B	25	58
Miscela C	30	69
Miscela F 1	12	50
Miscela F 2	18	50
Miscela F 3	29	67
Monoclorodifluorometano	29	67
Monoclorotrifluoroetano	10	50
Ossicloruro di carbonio (fosgene)	20	50
Ossido di etilene	10	50
Propano puro	26	60
Propano (tecnico)	30	69
Propilene	30	69
Tetrossido di azoto	10	50
Trimetilammina	10	50
Ammoniaca disciolta in acqua:		
da oltre il 35 al 40% in peso di ammoniaca	10	50
da oltre il 40 al 50% in peso di ammoniaca	12	50
Acetilene disciolto in solvente assorbito da materie porose	62	138

In caso di risultato sfavorevole della prova di scoppio è ammessa la ripetizione della prova stessa su un altro recipiente dello stesso lotto.

Se in questa seconda prova si ottiene risultato sfavorevole, l'intero lotto deve essere rifiutato e i singoli recipienti resi inservibili per l'uso a cui erano destinati.

Se i recipienti sono muniti di cerchi di rotolamento, questi, nel recipiente sottoposto alla prova di scoppio, devono essere tolti d'opera.

14 — Quando i serbatoi vengono presentati all'approvazione singolarmente od in piccoli lotti di non più di dieci esemplari, il costruttore può chiedere che in luogo delle prove di cui ai precedenti paragrafi 12 e 13, vengano eseguite le prove di cui ai capp V, VI e VII della 11ª Serie di norme integrative al regolamento 22 luglio 1930, tenendo presente che tali prove, per ciò che concerne le saldature trasversali, vanno eseguite sia su quelle riprese a rovescio che su quelle non riprese a rovescio Qualora le saldature trasversali riprese a rovescio siano uguali — come spessore e qualità di lamiere, preparazione ed esecuzione del giunto — a quelle longitudinali, le prove relative a dette saldature trasversali possono essere omesse

Le prove di cui al presente paragrafo 14 debbono essere eseguite su ogni serbatoio sottoposto a collaudo

IV — RECIPIENTI PER ACETILENE DISCIOLTO

E' ammesso che i recipienti per acetilene disciolto vengano riempiti con materia porosa prima del completamento delle saldature

In tal caso, venendo i detti recipienti presentati al collaudo già riempiti di materia porosa, verranno applicate, anche per l'approvazione, le norme previste dall'art 24 del regolamento per le revisioni dei recipienti per acetilene disciolto, norme che consentono di sottoporre i recipienti a pressione immettandovi acetone od azoto od altro gas inerte, inoltre potrà essere omessa nel certificato l'indicazione dei singoli pesi costituenti la tara complessiva

La prova di scoppio, invece, dovrà sempre essere effettuata con immissione di acqua e non di acetone od azoto od altro gas inerte, e consentita l'asportazione della materia porosa, a richiesta degli interessati

V — BOTTIGLIE PER G P L.

1 — A richiesta degli interessati, le bottiglie (recipienti in lamiera di acciaio saldate per fusione di capacità inferiore a tre litri) destinate a contenere G P L possono essere dispensate dalle visite e prove di approvazione e di revisione effettuate sui singoli recipienti, subordinatamente alla osservanza delle condizioni seguenti

2 — Ogni tipo di bottiglia deve ottenere, su parere della competente Commissione, apposita approvazione, che è subordinata all'osservanza delle condizioni seguenti

a) che lo spessore minimo della lamiera non sia inferiore a mm 1,1,

b) che la pressione di scoppio nella prova idraulica spinta a rottura non sia inferiore a 130 kg/cm²,

c) che, salvo l'eventuale deroga di cui al paragrafo 15 del cap II, la dilatazione diametrale nella prova idraulica spinta a rottura non sia inferiore al 9 (nove) per cento

3 — Qualsiasi variante al tipo di bottiglia approvato od al processo di fabbricazione comporta una nuova approvazione

4 — In luogo delle visite e prove di approvazione dei singoli recipienti, verranno effettuate, prima che le bottiglie vengano messe in circolazione, e successivamente almeno una volta l'anno, prove su dieci bottiglie scelte a caso dal collaudatore, allo scopo di constatare che i recipienti siano conformi al tipo approvato e che le condizioni di cui al precedente paragrafo 2 siano osservate

5 — In luogo delle visite e prove di revisione dei singoli recipienti verranno effettuati tagli e prove idrauliche spinte a rottura su almeno dieci recipienti già in esercizio, allo scopo di constatare il permanere della condizione di cui al paragrafo 2, punti *a*) *b*) e *c*)

6 — E' consentita — per le sole bottiglie di cui trattasi — l'esistenza di una seconda apertura oltre quella per il riempimento ed il prelievo di G P L, nonchè l'applicazione di una eventuale valvola di sicurezza, tarata per il funzionamento ad una pressione non inferiore al 25 kg/cm² e non superiore a 40 kg/cm²

Ove sia prevista detta valvola, i dieci recipienti di cui ai paragrafi 4 e 5 debbono essere, prima del taglio o della prova idraulica spinta a rottura, sottoposti a pressione interna per verificare la taratura della valvola di sicurezza

7 — Le punzonature di cui alla 31ª Serie di norme integrative possono essere fatte sia sul collare che sul piede e possono essere di qualunque altezza purchè chiaramente leggibili

VI — NORME FINALI E TRANSITORIE

La presente Serie di norme integrative entra in vigore immediatamente E' tuttavia consentito sottoporre a visita e prove di approvazione fino al 31 dicembre 1958 recipienti costruiti in applicazione delle Norme preesistenti

Sono abrogate, perchè superate o conglobate nella presente, le seguenti Serie di norme integrative

18ª (parte seconda) del 29 ottobre 1942,
29ª del 5 luglio 1951,
30ª del 23 luglio 1951,
40ª del 30 aprile 1953,
42ª del 30 giugno 1953

Roma, addì 26 marzo 1958

Il Ministro ANGELINI

Appendice alla 51ª Serie di norme integrative

Le Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 tuttora in vigore sono le seguenti

1ª (punti 1 a 5) del 1° ottobre 1931;
19ª del 12 febbraio 1949,
20ª del 25 gennaio 1950,
22ª del 5 settembre 1950;
25ª del 9 gennaio 1951,
26ª del 5 gennaio 1951,
27ª del 20 gennaio 1951,
31ª del 21 giugno 1952,
33ª del 9 settembre 1952,
34ª del 9 settembre 1952,
35ª del 27 ottobre 1952,
38ª del 15 gennaio 1953,
41ª (punto *B*) del 30 giugno 1953;
44ª del 5 novembre 1953,
46ª del 10 settembre 1955,
47ª del 23 dicembre 1955;
48ª del 20 febbraio 1957;
49ª del 9 maggio 1957,
50ª del 12 giugno 1957

Poichè le prime 42 Serie di norme integrative sono conglobate nella circolare 113/1953 del 30 aprile 1953, per l'aggiornamento della circolare stessa sono sufficienti, oltre alla presente, le sole Serie di norme integrative nn 44, 46, 47, 48, 49 e 50

In conseguenza dell'abolizione delle Serie di norme integrative, riportate nel cap VI, sono abrogate le seguenti relative circolari esplicative:

299/1951 del 4 dicembre 1951;
285/1952 del 22 ottobre 1952;
377/1954 del 21 settembre 1954.

(1981)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Perdita di diritto di decorazioni al valor militare

A norma delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 10 della legge 24 marzo 1932, n 453, i sottonotati ex militari sono incorsi nella perdita « de jure » delle decorazioni al valor militare e del relativo soprassoldo annuo, nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra di cui sono insigniti.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Romiti Agostino classe 1891, distretto Genova, ex soldato, regio decreto 26 ottobre 1921, a decorrere dal 7 febbraio 1949

Fabiani Corinno classe 1915, distretto Massa, ex soldato, decreto Presidenziale 29 luglio 1949, a decorrere dal 24 marzo 1950

MEDAGLIA DI BRONZO

Umana Gioacchino classe 1915, distretto Sassari, ex caporal maggiore, regio decreto 21 settembre 1938, a decorrere dal 18 giugno 1948

(1839)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Ancona

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Ancona della classe prima.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Provincie;

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile) non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda redatta su carta da bollo da L. 200 corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento) quale tassa di concorso intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

Gli aspiranti devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in sette esemplari.

Gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

la firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*), da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di capo ripartizione o vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autentica notarile;

4) diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Art. 5.

La graduatoria di merito del concorso sarà approvata, per quanto riguarda i concorrenti di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente art. 2, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità.

I concorrenti di cui alle suddette lettere *c*) e *d*), che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, nè impediscono il possesso;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra.

Quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5), devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale erano allegati, ma unendo, alla domanda, gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 23 aprile 1958

p. *Il Ministro*: SALIZZONI

(2213)

PREFETTURA DI CATANZARO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 5892/3ª San. in data 28 gennaio 1958, con il quale sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1954;

Vista la nota n. 70 del 3 marzo 1958, con la quale il sindaco del comune di Drapia informa che il dott. D'Aloe Raffaele ha rinunziato alla nomina a titolare della condotta medica del Comune predetto disposta con deliberazione consiliare n. 11 dell'8 febbraio 1958;

Considerato che il dott. Conocchiella Giuseppe, interpellato, in conseguenza, ha, anche egli, dichiarato di rinunziare alla predetta nomina;

Considerato, inoltre il dott. Castagna Gaetano, collocato in graduatoria dopo il dott. Conocchiella Giuseppe, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Drapia indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di cui trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 5892 del 28 gennaio 1958, il dott. Castagna Gaetano è dichiarato vincitore della condotta medica di Drapia in sostituzione del dott. D'Aloe Raffaele rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Drapia.

Catanzaro, addì 2 aprile 1958

p. *Il prefetto*: MOSCATO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n 5892 del 28 gennaio 1958, con il quale sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1954,

Considerato che il dott. Castagna Gaetano, già dichiarato vincitore della condotta medica di Badolato, ha accettato la condotta di Drapia, resasi vacante, chiesta a preferenza della suddetta condotta di Badolato,

Visto il decreto prefettizio n 5891 del 28 gennaio 1958, che approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso predetto;

Considerato che il dott Scutari Giuseppe che segue nel l ordine di graduatoria il dott Castagna, ha rinunziato alla nomina per la condotta di Zagarise accettando la condotta di Badolato, chiesta per prima nell'ordine di preferenza,

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281

Decreta:

A modifica del proprio decreto del 28 gennaio 1958, il dott Scuteri Giuseppe è dichiarato vincitore della condotta medica di Badolato

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Badolato.

Catanzaro, addì 2 aprile 1958

Il prefetto: NICOSIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n 5892 del 28 gennaio 1958, relativo all'assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1954;

Ritenuto che il dott Scalise Carmine, dichiarato vincitore della condotta di Cicala, non ha assunto servizio entro i termini stabiliti dal Comune e che, in conseguenza, è stato dichiarato decaduto,

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto, approvata con decreto prefettizio 5891 del 28 gennaio 1958;

Viste le dichiarazioni di rinunzia dei candidati che seguono il dott Scalise Carmine in merito alla condotta di Cicala;

Ritenuto che il dott Ostillio ha dichiarato di accettare la nomina per la condotta di cui trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n 281;

Decreta

A modifica del proprio decreto n 5892 del 28 gennaio 1958, il dott Ostillio Giovanni è dichiarato vincitore della condotta medica di Cicala.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Cicala

Catanzaro, addì 2 aprile 1958

p *Il prefetto*. MOSCATO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n 5892 del 28 gennaio 1958, con il quale sono state assegnate le sedi ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medici condotti vacanti al 30 novembre 1954;

Ritenuto che il dott Gallo Francesco ha rinunziato alla titolarità della prima condotta medica di Strongoli assegnatagli con il decreto precitato,

Viste le graduatorie dei candidati dichiarati idonei al concorso stesso, graduatorie approvate con decreto prefettizio n 5891 del 28 gennaio 1958,

Ritenuto che il dott Perri Massimo ha dichiarato di accettare la prima condotta medica di Strongoli chiesta a preferenza della condotta medica di Gasperina precedentemente assegnatagli;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

A modifica del proprio decreto n 5892 del 28 gennaio 1958, il dott Perri Massimo è dichiarato vincitore della prima condotta medica di Strongoli in sostituzione del dott Gallo Francesco

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Strongoli.

Catanzaro, addì 8 aprile 1958

p. *Il prefetto* MOSCATO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n 5892/3ª San. del 28 gennaio 1958, con il quale sono state assegnate le sedi ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1954;

Ritenuto che il dott Zimatore Diego, dichiarato vincitore della condotta medica di Briatico, ha rinunziato alla nomina,

Vista la graduatoria degli idonei al concorso stesso approvata con decreto n 5893 del 28 gennaio 1958,

Viste le indicazioni delle sedi fatte nelle domande di ammissione al concorso dai candidati classificati successivamente al dott Zimatore,

Viste le dichiarazioni di rinunzia inviate dai dottori D'Aloe Raffaele e Zappino Pasquale in merito alla condotta di Briatico anzidetta;

Ritenuto che il dott Giuseppe Conocchiella ha dichiarato di accettare la nomina;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n 281,

Decreta·

A modifica del proprio decreto n 5892 del 28 gennaio 1958, il dott Giuseppe Conocchiella è dichiarato vincitore della prima condotta medica di Briatico in sostituzione del dott Diego Zimatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Briatico.

Catanzaro, addì 10 aprile 1958

Il prefetto: NICOSIA

(2071)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.